



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Criteria e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito “Codice”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito “TUIR”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 1260 e seguenti del codice civile;

VISTO l'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare il comma 6 del citato articolo 65-*bis*, ai sensi del quale con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché le procedure per l'accesso alle relative risorse.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Alle persone fisiche di cui all'articolo 2 del TUIR che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili.

2. Il credito di cui al comma 1 spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

Articolo 3

Misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento dei costi sostenuti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

Articolo 4

Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta

1. Le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta sono presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento conservativo, al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, di seguito "DG ABAP".

2. Entro il 31 dicembre 2021, la DG ABAP predispone il modulo da utilizzare per la presentazione delle istanze, nonché la documentazione da allegare. Entro il 31 dicembre 2022, la DG ABAP provvede, ove necessario, all'aggiornamento del modulo di cui al presente comma.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal richiedente, sono indicati:

- a) gli estremi del provvedimento di tutela;
- b) copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta;
- c) la data di inizio e di fine dei lavori;
- d) il costo complessivo dell'intervento;
- e) l'elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta;
- f) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 5, comma 2.

4. Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l'esito dell'istruttoria e indica l'ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio. Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7.

5. Quando i crediti concessi risultano complessivamente inferiori alle risorse stanziare nell'anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.

Articolo 5 **Spese eleggibili**

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute ai sensi del comma 2 dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i seguenti interventi:

- a) restauri di cui all'articolo 29 del Codice;
- b) impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;
- c) eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 **Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d'imposta**

1. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 4, comma 4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.

3. I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.

4. La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l'utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto.

5. Ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l'attestazione relativa al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato ai sensi del presente decreto, con l'attestazione di effettività della spesa effettuata, rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente decreto. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito di cui al presente comma.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l'effettività del credito maturato e rilascia l'attestazione. È fatta salva la facoltà di cui all'articolo 7 del presente decreto.

7. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.

8. Al fine di consentire le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Cultura, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio".





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 7

Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta

1. Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio eseguono controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica al Ministero della cultura, entro il mese di marzo di ciascun anno l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

